



Comune di Napoli
Area Welfare
Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali

Avviso pubblico per la presentazione di istanze di partecipazione alle attività di co-progettazione per la selezione di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 92, comma 2, D. Lgs. 150/2022, con cui stipulare una convenzione per la gestione del "Centro di Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d'Appello di Napoli" ai sensi delle previsioni di cui al D. Lgs. 150/2022 e al Protocollo D'Intesa stipulato tra il Comune di Napoli e la Conferenza locale per la Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d'Appello di Napoli.

Premesso che:

- il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta Riforma Cartabia) ha introdotto una disciplina organica della giustizia riparativa, con l'obiettivo di promuovere percorsi volontari di dialogo tra autore del reato e vittima, anche con il coinvolgimento della comunità;
- l'art. 63 del suddetto decreto, in particolare, prevede l'istituzione di Centri per la giustizia riparativa in ogni distretto di Corte d'Appello, con il compito di: - coordinare i programmi di giustizia riparativa; - garantire livelli essenziali delle prestazioni; - collaborare con autorità giudiziarie, enti locali, servizi sociali e associazioni;
- la Conferenza locale ha portato a termine la ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della Giustizia o operanti in virtù di protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, presenti nel proprio distretto di Corte d'Appello, operanti alla data del 31 dicembre 2023, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2022;
- la Conferenza locale, quindi, all'esito di tale istruttoria, ha redatto, ai sensi del medesimo comma 2, l'elenco dei servizi che hanno superato tale verifica, elenco dal quale gli Enti locali devono attingere per la prima apertura del Centro di Giustizia Riparativa dei relativi distretti di Corte d'Appello;
- il sistema dei servizi per la giustizia riparativa è configurato secondo un modello organizzativo prossimo alle comunità locali, visto che la ricostituzione dei legami con la comunità è uno degli obiettivi dei programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2022, e che la comunità nella sua veste istituzionale riveste in tali programmi un ruolo primario, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera c), del medesimo decreto;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 444 del 25/09/2025, l'Amministrazione comunale ha approvato il Protocollo d'Intesa tra Conferenza Locale per la Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d'Appello di Napoli e il Comune di Napoli per l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, autorizzando il dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti consequenziali;
- in data 23/10/2025 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Napoli e la Conferenza locale per la Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d'Appello di Napoli - quale atto propedeutico all'istituzione del Centro di Giustizia Riparativa – al quale sono stati allegati i verbali della Conferenza Locale per la Giustizia Riparativa;
- con nota n.mg_dgcm.29.01.2026.0006686.U la Direzione Generale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha comunicato che in data 26/01/2026 con apposito decreto di impegno ha provveduto per quanto di competenza al trasferimento delle risorse a valere sul Fondo per la Giustizia Riparativa ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n.150/2022 in favore del Comune di Napoli;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 05/02/2026, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variazione al Bilancio 2026-2028, annualità 2026, mediante istituzione di un nuovo capitolo di entrata (Cap. E 255141 e di un corrispettivo capitolo di spesa (Cap. U 124589) con adeguamento degli stanziamenti;

Atteso che:

- con nota prot. n. 0432493 del 10.12.2025, il Ministero della Giustizia ha comunicato che: *“gli enti locali hanno piena autonomia decisionale circa la scelta della forma di gestione del Centro, nel perimetro dell’articolo 64 del decreto legislativo n. 150/2022 e nel rispetto dei LEP di cui all’art. 62 del medesimo decreto e potranno pertanto gestire il servizio anche a mezzo di modelli organizzativi di amministrazione condivisa, vale a dire avvalendosi di enti del terzo settore, in una delle due forme previste dalla norma:*

a) co-progettazione di cui all’articolo 55, commi 1, 3 e 4, del Codice del terzo settore;

b) convenzione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, di cui all’art. 56 del Codice del terzo settore. (...);”

RITENUTO OPPORTUNO

pertanto, attivare un **Tavolo di co-progettazione**, da identificare quale tavolo tecnico-istituzionale, a cui parteciperanno gli Enti del Terzo Settore selezionati con il presente Avviso, che svolgono attività di interesse sociale sul territorio, ovvero attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Codice del Terzo Settore e il cui contributo è ritenuto essenziale ai fini della raccolta dei dati e delle esperienze territoriali utili all'analisi dei bisogni e, infine, alla successiva fase di progettazione esecutiva del nuovo servizio del Centro per Giustizia Riparativa, conforme alle previsioni di cui al D. Lgs. 150/2022 e al Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Napoli.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Con il presente Avviso, il Comune di Napoli (di seguito “Comune”), in attuazione del D. Lgs. 150/2022 e a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Conferenza locale per la giustizia riparativa, intende avviare un percorso di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., teso ad individuare enti del Terzo Settore qualificati (ETS singolo o associato in forma di ATS), con cui stipulare una convenzione per la gestione del "Centro di Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d’Appello di Napoli" da istituire presso lo stesso Comune di Napoli (di seguito “Centro”).

L’attività di co-progettazione sarà finalizzata all’elaborazione di n. 1 progetto per l’istituzione e la gestione di un Centro di Giustizia riparativa.

Il Centro dovrà garantire l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa previsti dagli artt. 53 e ss. D.Lgs. 150/2022 (mediazione reo-vittima, mediazione con vittima di reato analogo, dialoghi riparativi allargati). I soggetti interessati dovranno presentare un progetto che dovrà garantire il pieno rispetto del Protocollo stipulato dal Comune di Napoli con la Conferenza locale per la giustizia riparativa del Distretto della Corte d'appello di Napoli, nonché tutto quanto previsto in materia dal D.Lgs. 150/2022.

Obiettivo della presente procedura è l'attivazione di un Tavolo tecnico quale sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione, al fine di promuovere la centralità della vittima, la responsabilizzazione del reo oltre che il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. Il reato non va più inteso unicamente come un illecito commesso contro la società o un comportamento che incrina l'ordine costituito, bensì come una condotta intrinsecamente dannosa e offensiva che richiede, da parte del reo, principalmente l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato. I procedimenti di Giustizia Riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali (conferencing).

Il Tavolo, infine, può essere considerato come l'espressione di un welfare comunitario, orientato alla valorizzazione delle diverse competenze e delle molteplici professionalità espresse dall'Ente pubblico e dai soggetti di Terzo Settore secondo una logica di progettazione permanente, che non si riduce alla selezione di uno o più partner ma che si mantiene per l'intero ciclo progettuale e gestionale.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ

La finalità del presente procedimento è la costruzione di un sistema di partnership attraverso il quale giungere alla co-progettazione e co-gestione del Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto di Corte d'appello di Napoli attraverso lo sviluppo di progettualità, interventi ed attività innovative.

L'attività di co-progettazione che si intende realizzare è finalizzata alla lettura condivisa e partecipata dei bisogni ai fini della progettazione di dettaglio delle attività. In particolare, la finalità è quella raccogliere le proposte progettuali maggiormente meritevoli al fine di arricchire il quadro conoscitivo e progettuale, tenuto conto dei vigenti strumenti di pianificazione e di programmazione di settore in modo da:

- definire i bisogni e le risorse presenti sul territorio;
- promuovere l'elaborazione congiunta delle azioni da realizzare per fronteggiare le problematiche ed i bisogni individuati, valorizzando le conoscenze e le competenze in possesso degli Enti territoriali di Terzo Settore;
- costruire, promuovere e rafforzare le reti sociali in un clima di reciproca fiducia fra i partecipanti al Tavolo di co-progettazione, quale espressione dell'esercizio di funzioni pubbliche in forma sussidiaria, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione.

Il risultato atteso è la definizione delle problematiche da fronteggiare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili a fronte del contesto attuale e delle linee di sviluppo future.

La co-progettazione rappresenta uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell'attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo, investendo risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali sostenibili e innovative e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

La co-progettazione non si esaurisce nel momento della scelta del partner, ma prosegue per la durata di tutto lo sviluppo progettuale e gestionale della partnership, con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni che emergono nel suo farsi. Questa modalità consente una flessibilità, non attuabile all'interno dei rapporti di committenza, finalizzata ad un innalzamento del livello di qualità dei servizi e della capacità di risposta del sistema ai nuovi bisogni.

Qualora nel corso della durata dell'accordo di collaborazione-convenzione alla base della co-progettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni e di nuove opportunità di finanziamento, che possa anche eventualmente comportare una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner. Il valore di tali interventi e attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 30% del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ARTICOLO 3 - DURATA

Gli interventi e le attività di cui al presente Avviso avranno durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Al fine di garantire l'immediata operatività del Centro per la Giustizia Riparativa le attività potranno aver inizio in esecuzione anticipata prima della stipula della Convenzione. Non è prevista alcuna forma di rinnovo tacito. Qualora le risorse assegnate dovessero esaurirsi prima della scadenza della convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la sospensione delle attività oggetto di finanziamento, previa comunicazione formale al soggetto attuatore.

ARTICOLO 4 – LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (LEP)

Il Centro per la Giustizia Riparativa dovrà essere istituito e attivato nel pieno rispetto dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) indefettibili e funzionali – nessuno escluso- come previsti e approvati con l'Intesa della Conferenza Unificata nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. Atti n. 81/CU e secondo l'indirizzo operativo offerto in sede di Conferenza Nazionale nella seduta del 14 maggio 2025. Nello specifico, i soggetti interessati devono garantire il rispetto di tutti i seguenti requisiti già previsti dal Protocollo d'Intesa con la Conferenza locale per la giustizia riparativa:

- a) rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge e dei principi europei e internazionali in materia (articolo 2, comma 1, secondo periodo, del testo LEP);
- b) accesso ai programmi favorito e indiscriminato senza limiti temporali, previa informazione dei partecipanti effettiva, completa e obiettiva, e consenso consapevolmente espresso (articolo 3 del testo LEP);
- c) offerta dell'intera gamma e tipologia di programmi (articolo 2, comma 2, del testo LEP);
- d) impiego di mediatori esperti in giustizia riparativa in possesso della qualifica legale e inseriti nell'apposito elenco (articolo 2, comma 3, primo periodo, del testo LEP);
- e) numero e caratteristiche dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa assegnati ad ogni programma (articolo 4, comma 1, primo periodo, prima ipotesi, del testo LEP);
- f) garanzia della diversificazione dei profili dei mediatori esperti rispetto all'età, competenze e professionalità pregresse e, ove possibile, secondo l'equilibrio di genere (articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del testo LEP);
- g) impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini nei programmi che coinvolgono vittime vulnerabili e utilizzo di particolare cura e attenzione alle esigenze di protezione dei partecipanti (articolo 4, comma 6, del testo LEP);
- h) impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini e utilizzo di specifiche modalità di informazione, comunicazione e raccolta del consenso nei programmi che coinvolgono minori (articolo 4, comma 5, del testo LEP);
- i) tempo necessario allo svolgimento del programma, trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti e confidenzialità dei programmi stessi (articolo 4, commi 2 e 3, del testo LEP);
- l) esiti riparativi dei programmi (articolo 5 del testo LEP);
- m) garanzia di un numero totale di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno, che siano anche traduttori e, ove necessario, anche di lingue storiche riconosciute (articolo 4, comma 4, del testo LEP);
- n) garanzia di un numero di mediatori esperti pari a sei a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno (articolo 2, comma 3, secondo periodo, del testo LEP).

ARTICOLO 5 – REQUISITI DEL PERSONALE

Il Centro dovrà avvalersi di una dotazione minima di sei mediatori esperti a tempo pieno (o equivalente part-time in misura complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno, per un numero di ore pari a 20 settimanali, per 4 settimane al mese, per 10 mesi l'anno. Il personale sopra descritto dovrà obbligatoriamente: essere regolarmente inserito nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia; garantire una diversificazione dei profili per età, competenze e ove possibile, secondo l'equilibrio di genere. Dovrà, inoltre, essere ga-

rantito il diritto all'assistenza linguistica per i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa che non comprendono la lingua italiana, avvalendosi prevedendo l'impiego di un numero massimo di tre interpreti/traduttori, ove necessario anche di lingue storiche riconosciute, a tempo pieno o equivalente part-time (articolo 4, comma 4, del testo LEP). L'ente dovrà produrre, entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco nominativo del personale da impiegare nelle attività corredato da CV e UNILAV (o documentazione equivalente).

ARTICOLO 6 – SEDE DEL CENTRO

Per lo svolgimento delle attività di coordinamento istituzionale e gestione dei programmi, il Comune metterà a disposizione, in sede di prima applicazione, l'uso non esclusivo di alcuni locali interni all'immobile comunale sito in Vico S. Margherita a Fonseca n. 19 compresi di arredi, in giorni e orari da concordare, con pulizia, utenze e manutenzione in capo al Comune. Al fine di garantire imparzialità, indipendenza e equi-prossimità, in conformità ai principi europei e internazionali in materia di giustizia riparativa e nel rispetto delle garanzie previste dal d.lgs. n.150/2022 per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa ex art.63-64 D.Lgs. n.150/2022 l'ETS dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento dei programmi una sede operativa distaccata nel territorio del Distretto di Corte d'Appello del Comune di Napoli in possesso dei requisiti stabiliti dal Protocollo all'art. 3, comma 3.3, con disponibilità di spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, privi di barriere architettoniche e accessibili alle persone con disabilità o ridotta mobilità, nonché idonei ad assicurare in concreto libertà di partecipazione, riservatezza e indipendenza (articolo 4, comma 1).

ARTICOLO 7 – RISORSE DELLA CO-PROGETTAZIONE

Le attività del Centro verranno finanziate esclusivamente dal Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, come ripartito con decreto del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 67 D.Lgs. 150/2022, per un importo massimo annuo pari a € 224.000,00 (salva diversa rideterminazione ministeriale). Le risorse necessarie per le attività del Centro verranno erogate a seguito di trasmissione di idonea documentazione contabile. Verranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate nel dettaglio dal soggetto sottoscrittore della convenzione. Il piano dettagliato dei costi previsti per le attività del Centro dovrà essere presentato con la proposta progettuale. Qualora le risorse assegnate dovessero esaurirsi prima della scadenza della convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la sospensione delle attività oggetto di finanziamento, previa comunicazione formale al soggetto attuatore.

Tali risorse, la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., assumono funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione

pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE). Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati. A consuntivo, quindi, l'importo potrà, altresì, subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate. Il Comune di Napoli si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di co-progettazione, fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 30% del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione. Il Comune di Napoli potrà prevedere l'erogazione di un anticipo iniziale sul contributo in misura non superiore al 10% dell'importo riconosciuto su base annuale e l'erogazione di successivi rimborsi sulla base dell'acquisizione di adeguata rendicontazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.

ARTICOLO 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente procedura Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 - sia in forma singola che aggregata (A.T.S., A.T.I., Consorzi etc.) - inseriti alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, nell'elenco di cui all'articolo 92, comma 2, del D.Lgs. 150 del 10 ottobre 2022 approvato dalla Conferenza Locale del Distretto della Corte di Appello di Napoli e iscritti da almeno sei mesi al RUNTS.

In caso di raggruppamento, sarà necessario essere già formalmente costituiti nella forma aggregata individuata prima della presentazione della propria candidatura, oppure al momento della presentazione delle candidature definire i componenti e presentare una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata, costituzione formale che dovrà necessariamente avvenire prima della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione nella forma della convenzione.

In caso di raggruppamento, i requisiti di carattere speciale (iscrizione all'elenco di cui all'articolo 92, comma 2, del D. Lgs. 150 del 10 ottobre 2022 approvato dalla Conferenza Locale del Distretto della Corte di Appello di Napoli e iscritti da almeno sei mesi al RUNTS) devono essere posseduti da tutti gli Enti facenti parte del raggruppamento sin dal momento della presentazione delle candidature.

Trattandosi di un'attività innovativa con carattere di particolare complessità potranno essere coinvolti Enti Pubblici del Privato Sociale in possesso di esperienza consolidata nel settore a titolo consultivo, la cui partecipazione è a titolo non oneroso e l'impegno profuso all'interno del Tavolo non comporterà alcun onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all'atto della presentazione della domanda, nelle cause di esclusione automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023, e non automatica, di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, sono ammessi i soggetti per i quali:

- a) **NON** è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (anche nei confronti dei soggetti di cui alla comma 4 dell'art. 94) per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- b) **NON** sussistono (anche nei confronti dei soggetti di cui alla comma 4 dell'art. 94) le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data di conclusione della procedura di co-progettazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo Codice;
- c) **NON** versano in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;
- d) **NON** sussistono violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.Lgs. n. 36/2023); **OVVERO** hanno ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni e il relativo pagamento o impegno si sono perfezionati in data anteriore alla richiesta di iscrizione all'elenco; **OVVERO** il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto e la relativa estinzione si è perfezionata in data anteriore alla richiesta di iscrizione all'elenco;
- e) **NON** sussiste alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto

all'art. 98 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023;

f) **NON** sussistono gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; (tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto/affidamento); **OVVERO** hanno ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni e il relativo pagamento o impegno si sono perfezionati in data anteriore alla richiesta di iscrizione all'elenco; **OVVERO** il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto e la relativa estinzione si è perfezionata in data anteriore alla richiesta di iscrizione all'elenco; **OVVERO** il debito tributario è stato compensato con crediti certificati vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo articolo.

È fatto divieto di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora vi sia la partecipazione alla selezione di co-progettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio, il consorzio deve indicare le consorziate che opereranno direttamente nelle attività. Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della co-progettazione. La mancanza di uno o più requisiti, comporterà la non ammissione della candidatura al presente Avviso.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze dei soggetti di cui all'art.8 dovranno pervenire, secondo le modalità di seguito descritte, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 2 marzo 2026**. Si specifica che ogni soggetto proponente potrà inoltrare unicamente una singola istanza.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) che deve appartenere al soggetto proponente, all'indirizzo **emergenze.sociali@pec.comune.napoli.it**, entro la scadenza precedentemente indicata, pena l'esclusione (fa fede la data di spedizione alla posta certificata). Le domande inviate con Posta Elettronica Certificata dovranno indicare come oggetto la dicitura: ***“Avviso per la selezione di soggetti interessati alla co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm – Istituzione di un Centro per la Giustizia Riparativa nel Distretto di Corte D'Appello di Napoli”***.

L'istanza dovrà contenere due cartelle:

A) **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, che dovrà contenere la documentazione amministrativa del soggetto proponente come meglio specificato di seguito.

B) **“PROPOSTA PROGETTUALE”**, che dovrà contenere il progetto del soggetto proponente come meglio specificato di seguito.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1 Modulo di partecipazione redatta come da format (**Allegato A.1**) e compilata in ogni sua parte, contenente le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei Requisiti di carattere generale di cui al precedente articolo 9.

A.1.1 Richiesta di partecipazione redatta come da format (**Allegato A.1.1**) -da presentare in caso di partecipazione solo a titolo consultivo;

A.2 Patto di Integrità.

A pena di esclusione, la domanda e il Patto di Integrità devono essere sottoscritti digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto ovvero da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmata digitalmente. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell'Ente o, in caso di procura, del Procuratore.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale documentazione dovrà essere inserita nella "documentazione amministrativa" e trasmessa dal solo ente capofila della forma aggregata, via pec.

In caso di partecipazione in forma aggregata dovrà essere presentata l'apposita dichiarazione che dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti della forma aggregata. È consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di Enti che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i/le rappresentanti legali degli Enti, che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI/ATS. Nel caso in cui gli atti della procedura siano sottoscritti dal procuratore, quest'ultimo dovrà presentare, pena l'esclusione, copia della procura.

B) PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta digitalmente dal/dalla Legale Rappresentante dell'Ente partecipante alla procedura di co-progettazione e in caso di costituenda RTI, consorzio ordinario da ciascuna impresa riunita o consorziata.e dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione. Informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente Avviso non saranno prese in considerazione nella valutazione della proposta progettuale. Quale parte integrante della proposta progettuale, infine, dovrà predisporre un piano economico finanziario, declinando nel dettaglio le risorse reputate necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art.4 del presente Avviso e una breve descrizione della sede operativa distaccata di cui all'art.6 del presente Avviso indicandone tutte quelle caratteristiche che possano essere funzionali e coerenti con le finalità e le strategia legate al buon funzionamento del Centro per la Giustizia Riparativa.

A titolo esemplificativo, vanno indicate: l'esatta ubicazione, il titolo di utilizzo della struttura (proprietà, affitto, comodato, ecc.), le dimensioni e l'articolazione funzionale dello spazio, l'accessibilità, la raggiungibilità, la riconoscibilità nel territorio, la presenza di spazi aperti, la disponibilità e la funzione di sale e spazi attrezzati, un parcheggio dedicato oppure aree di sosta).

Non saranno prese in considerazione richieste incomplete, condizionate o subordinate.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno n. 5 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diversa da quella sopra indicata.

ARTICOLO 11 – TEMPI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E CONCLUSIONE

L'esame della documentazione amministrativa e la valutazione delle proposte progettuali verranno effettuati da una Commissione tecnica appositamente costituita con determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

Fase A): individuazione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione. La procedura indicata avrà carattere selettivo, ma non competitivo. Saranno ammessi quali partner idonei per le attività di co-progettazione massimo n. 3 soggetti che avranno raggiunto un punteggio non inferiore a 60/100 in sede di valutazione della proposta sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione.

Il soggetto selezionato dovrà fornire all'Amministrazione procedente, almeno n. 3 giorni prima dell'avvio delle attività di co-progettazione, il nominativo e i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del/la Responsabile tecnico/a che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e co-gestione del progetto. Il/La Responsabile Tecnico/a dovrà essere autorizzato/a, sin dall'inizio dell'attività di co-progettazione, a partecipare agli incontri di co-progettazione in nome e per conto dell'Ente di appartenenza ovvero dell'A.T.I./A.T.S. a tale scopo costituita, collaborando con le/i referenti comunali e gli altri Enti coinvolti nell'attuazione delle singole attività.

Fase B): co-progettazione e redazione del progetto definitivo, in forma concertata, attraverso co-progettazione tra i responsabili del competente Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali e i responsabili di progetto dei soggetti idonei ammessi alla procedura. La procedura prenderà come base di lavoro il progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto in sede di valutazione e si procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, in accordo con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale, con

particolare riferimento a: 1. modalità di realizzazione del progetto e coerenza tra obiettivi e azioni; 2. modalità di attuazione della governance della partnership pubblico-privato; 3. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire; 4. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione; 5. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse attività implementate. Congiuntamente alla definizione finale del progetto si procederà all'approvazione del budget di progetto.

La co-progettazione si conclude con il progetto definitivo e il piano economico, che costituiranno parte integrante della convenzione che verrà stipulata tra Comune di Napoli e il/i soggetto/i individuato/i quali partner.

Fase C): stipula della convenzione, elaborata in accordo con il/i soggetto/i partner progettuale. La convenzione avrà come allegati che ne costituiranno parte integrante e sostanziale il progetto definitivo ed il piano economico definitivo, previa approvazione degli atti della procedura con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali.

Il Comune di Napoli si riserva in qualsiasi momento di chiedere al partner la ripresa del Tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del 30% del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto. È, in ogni caso, prevista almeno un'apertura annuale del Tavolo di co-progettazione per la definizione del piano operativo ed economico annuale.

ARTICOLO 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi: **90 punti sulla dimensione qualitativa e 10 sulla dimensione economico-finanziaria.**

Sulla base degli elementi indicati nel progetto di massima (l'Ente non dovrà effettuare – in questa sede – una progettazione di dettaglio delle attività da realizzare) il Soggetto proponente declinerà un piano economico a sostegno dell'attuazione di quanto richieste.

Il Soggetto proponente dovrà produrre altresì una descrizione a commento del Piano economico per meglio esplicitare la finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione;

La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata sulla base ai criteri e ai punteggi indicati nella Tab.1.

Tab. 1 Descrizione dei criteri e punteggi massimi

N. criterio	N. subcriterio	Descrizione	Valore sub-criterio	Valore criterio	Tipologia criterio
1	Qualità complessiva della proposta progettuale			60	
	1.1	Breve inquadramento del fenomeno e del contesto specifico di riferimento	10		QL
	1.2	Descrizione dettagliata dell'organizzazione del centro, con particolare attenzione alla collocazione e la strutturazione dello stesso in termini di spazi e servizi	20		QL
	1.3	Adeguatezza del livello di dettaglio e di descrizione delle caratteristiche delle attività progetto	10		QL
	1.4	Descrizione della metodologia con cui si intendono raggiungere i risultati attesi, inclusa la realizzazione di sinergie e relazioni di rete con realtà impegnate in attività complementari a quelle del servizio e già operanti nel territorio cittadino	10		
	1.5	Descrizione delle attività con riferimento dei programmi di giustizia riparativa	10		
2	Innovatività della proposta, in termini di soluzioni e strumenti			30	
	2.1	Azioni di rete a supporto del servizio (protocolli, accordi di programmi operativi, convenzioni sottoscritte e allegate atte a dimostrare la capacità di collaborazione con la rete dei servizi). La commissione attribuirà un punto per ogni documentata collaborazione fino a un massimo di 10 punti		10	QL
	2.2	Flessibilità metodologica in rispondenza ai bisogni dei destinatari flessibilità organizzativa e turn over degli operatori coinvolti		5	
	2.3	Proposte migliorative e aggiuntive rispetto alle azioni previste nel presente Avviso che non comportino		15	

		ulteriori costi			
3	Prospetto economico: Il punteggio verrà attribuito alla Congruità dei Costi e alla capacità di ottimizzare le risorse disponibili. Si precisa il Piano non deve contenere un ribasso percentuale. Il totale non potrà in ogni caso superare la somma di € 224.000,00 IVA inclusa se dovuta			10	QL

Il punteggio finale verrà attribuito dalla somma della media dei punteggi attribuiti da ciascun membro della Commissione ad ogni singola voce.

Il Comune di Napoli si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto per la co-progettazione anche in presenza di una sola proposta, purché questa sia ritenuta valida e congruente con l'oggetto del presente Avviso ed abbia raggiunto un punteggio di almeno 60/100.

L'esito della presente procedura verrà approvato con apposito provvedimento e pubblicato sul sito internet del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it), nella apposita sezione Bandi di gara e Contratti. L'esito della procedura sarà considerato efficace, ad ogni modo, solo dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 - CONVENZIONE

La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si concluderà con la stipula, in forma di convenzione, dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'art. 11 della L. 12 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che regolerà i rapporti tra il Comune e il/i soggetto/i partner. A tal fine il Comune di Napoli inviterà il/i soggetto/i partner a:

- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia una forma aggregata temporanea di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione.

La convenzione avrà i seguenti elementi: 1. durata del partenariato; 2. impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte; 3. il quadro economico complessivo; 4. garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto); 5. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a carico degli ETS a garanzia degli impegni assunti; 6. le penalità e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS; 7. modalità di gestione collaborativa dell'intervento ed il sistema di governance della co-progettazione

(cabina di regia, incontri periodici); 8. i termini e le modalità della rendicontazione delle spese; 9. le modalità di rimborso spese/pagamenti, comprese le modalità per l'erogazione di anticipi delle risorse economiche; 10. i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione; 11. la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente; 12. il sistema di monitoraggio delle attività.

Tale atto dovrà specificare, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2022, *“le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto”*.

ARTICOLO 14 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER

Nella gestione del progetto il/i partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di co-progettazione e allegato alla convenzione. Il partner dovrà inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare il Comune di Napoli con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare al Comune di Napoli, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività co-progettate sia in regola con le norme di igiene e sanità: in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare al Comune di Napoli le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di co-progettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;

- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene la formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della co-progettazione;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ARTICOLO 15 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le spese dovranno essere rendicontate secondo le indicazioni fornite e le scadenze previste dal Comune di Napoli. Verrà rimborsato quanto effettivamente rendicontato e riconosciuto e non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto. I pagamenti avverranno previa presentazione di richiesta di erogazione di contributo (corredata dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute) secondo le modalità definite all'interno della convenzione e coerenti con le indicazioni relative alle modalità di rendicontazione dello specifico canale di finanziamento. I soggetti selezionati si assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ARTICOLO 17 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali emergenze.sociali@pec.comune.napoli.it, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Articolo 18 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni avverranno mediante invio di pec all'indirizzo indicato dagli Enti nella domanda di partecipazione alla presente procedura.

Articolo 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Cinzia D'Oriano, Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed

Emergenze Sociali.

ARTICOLO 20 – ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'AVVISO

20.1 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Partner assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 31 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

20.2 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, in applicazione del D.P.R. n. 81/2023 ha approvato con deliberazione di G.C. n. 69 del 1 marzo 2024, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto Codice.

20.3 Patto di Integrità

Patto di Integrità, approvato con deliberazione di G.C. n.797 del 3 dicembre 2015, modificato con deliberazione di G.C. n. 522 del 21.12.2023, recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme di settore.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
Cinzia D'Oriano

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente Avviso Pubblico è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli.